

Allegato A)

DISCIPLINARE

Art. 1

(Finalità)

Il presente atto disciplina la destinazione del Fondo Regionale di cui all'art. 38-bis della L.R. 17.05.1994 n. 14 così come integrata dalla L.R. 30.03.2011 n. 4, destinato alla corresponsione del risarcimento dei danni a cose causati dalla fauna selvatica, nonché le modalità, i criteri e i termini di presentazione delle relative denunce.

Art. 2

(Definizioni)

1) Per sinistro stradale si intende l'investimento, per caso fortuito o per forza maggiore, con fauna selvatica, da parte di veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.

2) Ai fini del risarcimento l'espressione "fauna selvatica" causativa di incidenti stradali è da intendersi, quella individuata dalla L. 157/92.

Art. 3

(Danno da risarcire)

Il risarcimento dei danni subiti dai veicoli a seguito dell'investimento con esemplari di fauna selvatica grava sul Fondo Regionale di cui all'art. 1.

Art. 4

(Localizzazione del sinistro)

Le disposizioni del presente atto si applicano ai sinistri stradali contro esemplari di fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purchè l'investimento non sia derivante da violazioni al D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). Sono escluse le strade private e tutte quelle ricomprese nei Parchi Nazionali, Regionali e nelle Riserve Naturali ed aree attrezzate, ai sensi della L.394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e delle vigenti disposizioni regionali.

Art. 5

(Risarcimento)

Il risarcimento è attivato solo in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale. Sono esclusi dal risarcimento i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.

L'accesso al fondo può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimità del luogo dell'evento dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto esclusivamente "dai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o del Corpo Forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro..... *omissis*".

Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito, in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito dell'impatto con lo stesso, deve riscontrarsi la presenza chiara ed inconfutabile di elementi riferibili all'animale selvatico, quali sangue, peli, urina....

I suddetti elementi devono risultare descritti nel verbale di accertamento redatto comunque e soltanto dal personale di cui al comma precedente.

Art. 6

(Presentazione della denuncia)

Il proprietario del veicolo e/o il rappresentante legale, se trattasi di un mezzo aziendale, coinvolto nell'incidente stradale, entro e non oltre 45 giorni dalla data del sinistro, presenta istanza risarcitoria alla competente Struttura Regionale anche attraverso la specifica modulistica, inviandola per raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, oppure consegnata a mano presso gli uffici del protocollo dell'Amministrazione Regionale. Nell'istanza risarcitoria, deve essere indicato il luogo ove poter visionare il mezzo coinvolto nel sinistro.

All'istanza risarcitoria di cui sopra, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Verbale autorità intervenuta;
- Eventuale documentazione fotografica del veicolo e dell'animale;
- Fotocopia patente di guida del conducente del mezzo;
- Fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
- Eventuale preventivo di riparazione firmato e timbrato

Art. 7

(Attività della Regione)

La struttura Regionale competente, anche avvalendosi di apposita società di gestione sinistri, provvede alla stima dei danni solamente per le domande corredate dal verbale dell'autorità intervenuta. La mancata produzione del verbale determina il non accoglimento dell'istanza.

La struttura Regionale trasmette alla società di gestione dei sinistri la documentazione di cui all'art. 6 contestualmente alla richiesta di apertura del sinistro.

La struttura Regionale, ricevuta la documentazione di cui al punto 3 del successivo art. 8 provvede a liquidare con proprio atto, al soggetto danneggiato che ne abbia diritto, la somma spettante.

La struttura Regionale effettuerà controlli a campione sulle denunce di sinistri nella misura minima del 10% dei casi denunciati nell'arco temporale di un anno.

Art. 8

(Compiti della società di gestione dei sinistri)

La società di gestione dei sinistri, ricevuta l'istanza da parte della struttura Regionale, provvede:

- 1) Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, ad inviare una comunicazione al danneggiato relativa all'apertura del sinistro con contestuale comunicazione alla Regione;
- 2) Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a visionare e periziare il veicolo danneggiato, dandone comunicazione al soggetto danneggiato ed alla struttura Regionale;

- 3) Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a trasmettere alla struttura Regionale competente la perizia completa.

Art. 9
(Contenuto della perizia)

La perizia dovrà contenere:

- Quantificazione del danno riportato dal veicolo;
- Valutazione profili di responsabilità;
- Accertamento della dinamica del sinistro;
- Valutazione coerenza dei danni riscontrati con quanto denunciato in riferimento alla collisione tra animale e veicolo, con esclusione di eventuale successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'animale;
- Verifica stato luoghi;
- Verifica segnaletica;
- Accertamento eventuale corresponsabilità;
- Accertamento eventuale concorso di colpa;
- Esame rapporti delle autorità intervenute;
- Acquisizione dichiarazione di impegno da parte del soggetto danneggiato di non richiedere ulteriori richieste di risarcimento alla Regione o ad altri Enti pubblici per il medesimo sinistro;
- Acquisizione dichiarazione da parte del soggetto danneggiato di non essere assicurato contro tali eventi e di rinunciare ad ogni forma di rivalsa;
- Attività di negoziazione;
- Documentazione fiscale debitamente quietanzata in caso di riparazione del mezzo;

Art. 10
(Liquidazione risarcimento danni)

Sulla base della disponibilità del Fondo Regionale la struttura regionale provvede a liquidare il risarcimento esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto sulla base della perizia di cui all'art. 9.

L'accettazione del risarcimento comporta, per il danneggiato, l'esclusione da qualsiasi ulteriore forma di rivalsa nei confronti della Regione e degli altri Enti Pubblici.

Art.11
(Casi di non ammissione al risarcimento)

Non sono ammesse le richieste di risarcimento danni nei seguenti casi:

- Recapito della domanda con modalità differenti da quelle precisate al precedente art. 6, non saranno accettate richieste prodotte a mezzo fax o mail;
- Presentazione della domanda oltre il termine di 45 giorni dall'incidente;
- Mancata produzione del verbale di accertamento redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o del Corpo Forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro;
- Il sinistro si è verificato su strade private e tutte quelle ricomprese nei Parchi Nazionali, Regionali e nelle Riserve Naturali e aree attrezzate, ai sensi della L.394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e delle vigenti disposizioni regionali

- Sinistri causati da animali che non rientrino nella definizione giuridica di fauna selvatica ex L. 157/92;
- Avere copertura assicurativa contro tali eventi;
- Il mezzo coinvolto risulti non revisionato in applicazione delle vigenti norme sulla circolazione stradale;
- Patente di guida scaduta del conducente;

Art.12

(Decorrenza)

Le disposizioni del presente atto si applicano alle richieste di risarcimento danni patrimoniali da fauna selvatica per sinistri verificatisi dal 16 Marzo 2015.